

Concertazione

tra l'Amministrazione del Comune di Trieste e le OOSS firmatarie del CCRL 30/09/2010.

sull'articoli 1, 2 e 5 del verbale di concertazione vigente di seguito riportati.

ARTICOLO I - AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI.

Le posizioni dirigenziali previste dalla macrostruttura dell'ente devono essere ricoperte di norma con ricorso a dirigenti a tempo indeterminato.

Gli incarichi dirigenziali sono affidati dal Sindaco in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente con provvedimenti motivati.

Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati dall'ente, tenendo conto delle esigenze organizzative e dei programmi da realizzare, in base alle attitudini manageriali e alle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Gli incarichi sono tutti conferiti a tempo determinato per un periodo minimo di due anni e con facoltà di rinnovo.

Gli incarichi dirigenziali scadono in ogni caso e a prescindere dalla loro scadenza originariamente stabilita con il cessare, a qualunque titolo, del mandato del sindaco. In tale fattispecie, gli incarichi si intendono prorogati per il primo semestre del nuovo mandato amministrativo.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue la stipula del contratto individuale al cui interno è fatto espresso riferimento all'atto di nomina.

Ad ogni dirigente deve essere affidato un incarico dirigenziale; qualora, per particolari esigenze organizzative e/o di garanzia di continuità dei servizi, si renda necessario l'affidamento ad interim di un incarico ad un dirigente, questo avviene con provvedimento motivato che non può riferirsi a più di una posizione dirigenziale vacante. In questo caso, al dirigente incaricato è corrisposta la retribuzione di risultato riguardante la struttura affidata ed un importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato, corrispondente al 70% del valore della retribuzione di posizione annua della posizione ricoperta ad interim, rapportato alla durata dell'incarico, da erogare, a condizione che gli obiettivi formalmente assegnati alla posizione ricoperta ad interim siano raggiunti per una quota non inferiore all'80%, in forma anticipata suddividendo l'importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato in dodici mensilità, salvo conguaglio in esito alla eventuale valutazione inferiore alla percentuale minima indicata sopra.

Gli incarichi ad interim sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a sei mesi.

Le posizioni dirigenziali ricopribili con contratto a tempo determinato non possono superare il limite previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 267/00, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.


La revoca anticipata degli incarichi può avvenire per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione. La revoca deve essere congruamente motivata e comunque può avvenire a conclusione di procedura di contestazione in forma scritta e dopo l'espletamento di un adeguato contraddittorio con diritto all'assistenza delle OO.SS. e/o di un legale di fiducia e conformemente al parere del Comitato dei Garanti. La revoca comporta la perdita della relativa retribuzione di posizione e di risultato.

Non costituiscono revoca degli incarichi:

19/03/2015



1





- i provvedimenti di natura generale conseguenti ad atti di riorganizzazione;
- l'anticipata sospensione dell'incarico in funzione della contestuale assegnazione ad altro incarico correlato ad una retribuzione di posizione almeno equivalente a quella precedentemente riconosciuta;
- la modifica dei contenuti dell'incarico affidato a condizione che tali variazioni non comportino riduzione di retribuzione già riconosciuta;
- Il conferimento di diverso incarico dirigenziale, anche di valore economico inferiore, a seguito di accoglimento della richiesta dello stesso dirigente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i provvedimenti di affidamento e di revoca degli incarichi sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, del CCRL 29/02/08.

ARTICOLO 2 - VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI.

01. Dalla data del 1° ottobre 2013, ogni riferimento ed ogni compito assegnato al Nucleo di Valutazione deve intendersi trasferito all'Organismo Indipendente di Valutazione.

1. La valutazione dei dirigenti è affidata all'Organismo Indipendente di Valutazione, che utilizza anche i risultati del controllo di gestione.



2. La composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, le modalità di funzionamento e le eventuali incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

....omissis

ARTICOLO 5 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

1. La determinazione dell'importo della retribuzione di risultato per ciascun dirigente, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale di risultato raggiunto in attuazione del sistema di valutazione del risultato.
2. Ai dirigenti spetta la retribuzione di risultato nella misura massima del 35 %, fatta salva l'applicazione dei commi successivi, del valore economico annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione specificamente attribuita a ciascuna posizione, da calcolare in proporzione al punteggio ottenuto con la valutazione annuale.
3. Gli importi non utilizzati per parziale o totale mancato raggiungimento dei risultati medesimi e quelli che non vengono assegnati a seguito delle decurtazioni di cui al comma 8 costituiscono economie di bilancio, fermo restando che venga applicato il comma 4 dell'art. 47 del CCRL 29/02/08, altrimenti tali somme vengono riportate all'anno successivo.
4. Gli importi non utilizzati per parziale o totale mancato raggiungimento dei risultati costituiscono altresì economie di bilancio soltanto se riferiti alla parte del punteggio relativo agli obiettivi e alla quota del punteggio relativo ai comportamenti inferiore all' 80 % del punteggio (che rapportato al 40% della quota che i comportamenti rappresentano rispetto agli obiettivi corrisponde a 32 punti).

17 03 2015

 2 



5. Gli importi che si riferiscono invece alla differenza tra l'80% del punteggio relativo ai comportamenti ed il massimo, che non vengono percepiti dai singoli dirigenti valutati, costituiscono un fondo speciale da redistribuire, in proporzione al punteggio ottenuto a coloro che nella graduatoria generale di valutazione (comprensiva quindi di obiettivi e comportamenti) hanno raggiunto o superato il punteggio complessivo di 80 punti.
6. In aggiunta alla retribuzione di risultato, per gli anni 2013 e 2014, i compensi assembleari, per incarichi conferiti a dirigenti dell'ente, in qualità di membri del consiglio di amministrazione di società partecipate, i quali incrementano, nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 "Tremonti", le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e modificato dall'art. 16 del D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, nonché quelli per l'attività di dirigente a favore del Cato vengono attribuiti, al lordo degli oneri riflessi, ai dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi. L'erogazione dei relativi importi deve essere correlata alla retribuzione di risultato come previsto dal comma 8.
7. Qualora sia necessario apportare una riduzione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria, per il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 "Tremonti", come da ultimo modificato con L. n. 147/2013, la stessa verrà operata prioritariamente, con incidenza proporzionale a ciascuna voce e fino ad eventuale assorbimento totale, sulle forme di retribuzione diverse dalla retribuzione di posizione e di risultato, che rientrano nel conteggio delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti; successivamente, e prioritariamente ad altre riduzioni, in misura proporzionale sulla retribuzione di risultato di cui al precedente comma 2.
8. L'importo della retribuzione di risultato viene ridotto, per ciascun anno di riferimento, di una quota pari al 30% di quanto percepito nel medesimo anno per gli incentivi di cui all'art. 11 L.R. 14/2002 (fin quando erogabili ai sensi del D.L. n. 90/2014 come convertito con L. n. 114/2014) e per i compensi professionali di cui all'art. 63 del CCRL 19/06/03, nonché di una quota pari al 10% dei compensi assembleari PER IL MEDESIMO ANNO.

ADDE.
Leghieri

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

17.03.2015